Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro
a.a. 2021/2022

Tesi di Laurea:

"***Il Codice di Corporate Governance della Borsa Italiana***"

Relatore: Prof. re Ciabattoni Marco

Laureanda: Cazzaro Beatrice

n. Matricola : 1199202

A mio Nonno, il mio amato Angelo Custode

A mia Nonna, il nostro collante

Ai miei genitori, per aver creduto in me

A me stessa, per la caparbietà e per aver scoperto i miei punti di forza

INDICE

Introduzione

Capitolo I: Il Codice di Corporate Governance, definizione ed evoluzione

1.1 Definizione 4
1.2 Evoluzione 4

Capitolo II: Teorie Sistematiche alla Corporate Governance

2.1 Teoria delle contingenze 8
2.2 Teoria dell'azione organizzativa di Thompson 9
2.3 Teoria della dipendenza delle risorse 11
2.4 Teoria degli stakeholder 13

Capitolo III: Il Consiglio di Amministrazione: generalità

3.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione 18

Capitolo IV: Funzionamento e Composizione del Consiglio di Amministrazione secondo il Codice di Corporate Governance

4.1 Il Presidente 22
4.2 Il Segretario 23
4.3 Chief Executive Producer 25
4.4 Gli amministratori 26
4.5 Cessazione degli amministratori 27
4.6 Sostituzione degli amministratori 28
4.7 Compensi degli amministratori 29
4.8 Interessi degli amministratori 29
4.9 Responsabilità della Società 30
4.10 Consiglio di Sorveglianza 31
4.11 Comitato Controllo e Rischi 33
4.12 Comitato per le Remunerazioni 34
4.13 Comitato per le Nomine 35
4.14 Comitato Controllo-Gestione 36

Capitolo V: Conclusioni 38

Bibliografia-Sitografia 39

CAPITOLO I

Il CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE: DEFINIZIONE ED EVOLUZIONE

1.1 DEFINIZIONE

La definizione letteraria che viene offerta dall'Enciclopedia Treccani, afferisce all'ambito generale, lo definisce come un "Documento che raccoglie ed elabora le regole di best practice [1]in un ambito specifico".
In Italia attualmente sono in vigore i seguenti Codici: Codice sulla Corporate Governance, Codice sulla Comunicazione Commerciale, Codice di Autoregolamentazione Tv e minori, Codice di Autoregolamentazione Internet e minori".

Fin dagli albori, l'indirizzo del codice di Corporate Governance [2] ha avuto come destinatari le Società quotate in Borsa, la cui linea guida si basava meramente sull'offrire indicazioni di carattere operativo, in merito alla corretta composizione del consiglio di amministrazione, pertinente relativamente al suo funzionamento, ed ai meccanismi di controllo a tutela degli azionisti (dando rilevanza agli azionisti di minoranza).

L'adesione al codice era bensì su base volontaria, il punto focale si basava nel non carattere di obbligatorietà, il quale era inciso nelle disposizioni delle Società quotate.
Erano altresì ammessi eventuali discostamenti, i quali dovevano avere carattere di comunicazione e motivazione, relativamente alla Relazione sulla Governance, la cui presentazione ricade con cadenza annuale.

1.2 EVOLUZIONE

La storia dimostra che il primo codice di Corporate Governance, fu emanato in Gran Bretagna nel 1992, venne emesso negli Stati Uniti nel

[1] Esperienze in cui si ottengono risultati eccellenti in un determinato ambito.
[2] Codice del buon governo societario

1997, successivamente venne adottato in Italia nel 1999, immediatamente gli venne affibbiata la denominazione di "Codice Preda", così chiamato in riferimento a Stefano Preda, colui il quale ha guidato la Commissione per la realizzazione del codice.

Il codice di Corporate Governance entra negli annali degli archivi della Borsa Italiana nel 1999, con una denominazione differente da quella che conosciamo ad oggi, la precedente denominazione recitava "Codice di Autodisciplina della Società quotate in Borsa" e fu redatto dal Comitato per la Corporate Governance istituito dalla Borsa Italiana medesima.

Gli organi presenti alla redazione del codice di Autodisciplina delle Società quotate in Borsa, si configuravano nel : Presidente della Borsa Italiana, proseguendo con i soggetti rappresentanti per conto di banche, assicurazioni, industrie ed associazioni di emittenti.

Il via ai lavori per la redazione del codice di Autodisciplina da parte del Comitato, si sono concentrati nel raggiungere l'auspicabile obiettivo di tranquillizzare e confortare gli investitori internazionali, in merito all'imminente adozione di un nuovo modello di governo societario da parte delle Società quotate in Borsa.

Il modello adottato, si basava sui modelli di governo utilizzati nei paesi economicamente più evoluti, la scelta di adottare l'autodeterminazione del codice da parte degli emittenti domestici, è insita nello scopo, di eliminare qualsiasi forma di ingerenza, di tipo diretto nella vita degli organismi societari italiani.

L'idea di Codice spesso viene associata al "shareholder model" [3] anche chiamato "teoria dell'agenzia", la quale riguarda i meccanismi interni e di controllo dell'impresa, aventi lo scopo di proteggere gli investitori dall'eventuale commissione di comportamenti compromettenti.

Questa visione ha ricevuto il parere favorevole da parte dell'Autorità di Regolamentazione.

Il modello di Jensen e Meckling, si basa sull'impossibilità tra le parti di redigere contratti completi, e sulla futura possibilità da parte dell'imprenditore di attuare comportamenti opportunistici, in quest'ottica si esaminano possibili strumenti aventi il fine di evitare tali rischi.

La letteratura ha individuato diversi meccanismi volti a contrastare tale fenomeno, quali, il "board of directors" e il "mercato per il controllo societario", quest'ultimo è uno strumento volto a diminuire la quotazione delle azioni del manager di una public company, nell'ipotesi in cui si verificassero azioni opportunistiche.
Altro meccanismo, si delinea nel managerial ownership[4], si indica la situazione in cui al manager viene assegnato l'aumento della quota azionaria, la quale avrà come conseguenza una diminuzione dei costi d'agenzia ed il relativo aumento del valore d'impresa.

Nel gennaio 2020 si è approvato il nuovo Codice di Corporate Governance, il quale si rivolge alle Società quotate sul Mercato Telematico Azionario, il cui acronimo è "MTA".

L'applicazione del codice da parte di talune società, decorre a partire dal primo esercizio , il quale inizia successivamente alla data del 31.12.2020, l'obbligo di informazione al mercato si incardina nella Relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.

[3] Teoria dell'agenzia
[4] Proprietà gestionale

La parola “semplificazione” esaminata nella sua interezza, ha un carattere preponderante all’interno della nuova versione del codice, composta da sei articoli (preceduti dalla sezione delle Definizioni concernenti gli amministratori esecutivi ed indipendenti).

Ogni articolo disciplina una tematica specifica, quali:

- Articolo 1: Ruolo dell’Organo di Amministrazione
- Articolo 2: Composizione degli Organi Sociali
- Articolo 3: Funzionamento dell’organo di amministrazione e ruolo del presidente
- Articolo 4: Nomina degli amministratori e autovalutazione dell’organo di amministrazione
- Articolo 5: Remunerazione
- Articolo 6: Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

I sei articoli vengono ripartiti in 20 principi (tra cui i principi di flessibilità e proporzionalità), aventi la funzione di illustrare gli obiettivi, le funzioni e le procedure per raggiungere una buona governance.[5]
Il Codice contiene altresì 37 raccomandazioni attinenti ai comportamenti corretti , la cui attuazione porterà al raggiungimento degli obiettivi dapprima citati.

Il Codice decreta il decadimento delle misure di proporzionalità per le società che perdono lo status di “società a proprietà concentrata”, tale “limite” decorre dal secondo esercizio successivo al verificarsi della condizione dimensionale.

Le società grandi vantano una capitalizzazione superiore a un miliardo di euro annui, a tale “status” vengono applicati i principi e le raccomandazioni, dal secondo esercizio successivo alla verificazione della condizione dimensionale, decorrendo quindi a partire dal 31 dicembre 2020.

[5] Tutela il modo in cui una società viene gestita, garantisce l’operosità consapevole nei confronti dei propri clienti, azionisti, dipendenti e della comunità in senso ampio.

CAPITOLO II

TEORIE SISTEMATICHE ED APPROCCI EMERGENTI ALLA CORPORATE GOVERNANCE

In questo capitolo, si tratta approfonditamente delle varie teorie, cadenzate nella storia e concernenti la Corporate Governance, talune detengono il fine di ampliare l'ambito generale cui si è soliti etichettarla ed esplicano nuovi punti di vista inerenti all'impresa.

2.1 TEORIA DELLE CONTIGENZE

L'approccio sistematico prende vita nel 1954, anno in cui si decretò la nascita della "Society for General System Research[6]", fondata da studiosi europei e americani. Nel corso degli anni si denota che tale approccio è applicabile anche agli studi riguardanti l'analisi di determinati fenomeni aziendali. Sciarelli nel 1977 conferma tale assunto e ne delinea una prima definizione " l'impresa può essere considerata come un sistema perché è costituita da un insieme di parti e organi, ciascuno dei quali deputato a svolgere una determinata funzione per il raggiungimento di un comune risultato. Le varie parti formano un tutto organico perché, ad una specializzazione delle funzioni, s'accompagna una stretta coordinazione dell'attività nel suo complesso, secondo un disegno unitariamente rivolto al fine economico da conseguire[7]"

La teoria delle contingenze, ha creato una dicotomia eristica con le teorie classiche, le quali impostano un disegno ben chiaro e definito dell'impresa, attraverso il modello di one best way[8], che collide con la visione dell'impresa come un sistema aperto, taluna visione rappresenta uno dei pilastri delle teorie contigentistiche.

Lo studio di tale teoria persegue l'ottenimento di un quadro veritiero concernente alla struttura organizzativa adottata nell'impresa, con la

[6] Società per i Sistemi Generali di Ricerca
[7] S. Sciarelli, *Economia e gestione delle imprese*, Cedam, Padova, 1977.
[8] Modello di organizzazione universale

finalità di sfociare nella redazione di una relazione, avente come oggetto delle variabili , talune forniranno "una fotografia" della situazione interna ed esterna ed altresì una visione strutturale relativa alle condizioni d'efficienza dell'impresa.

Gli studiosi sostenitori di tale teoria si avvalgono degli strumenti statistici su grandi campionature di imprese industriali, per tentare di estrarre una possibile correlazione tra i fattori contingenti e le caratteristiche dell'organizzazione.

Nella teoria delle contingenze strutturali, detengono una posizione di rilievo gli studi incentrati su una possibile correlazione tra contingenze ambientali e configurazioni organizzative, lo stato dell'ambiente si misura attraverso il suo dinamismo che comporta la creazione di due modelli organizzativi: modello meccanico e modello organico.

2.2 TEORIA DELL'AZIONE ORGANIZZATIVA DI THOMPSON

"Nelle teorie contingentistiche, l'adattamento della struttura organizzativa alle caratteristiche dell'ambiente, al fine di operare in condizioni di efficienza, relega nei fatti, ad un ruolo marginale l'azione manageriale: il manager può essere considerato come un attore impotente".[9]

Nel 1965, Thompson propone una definizione che tenta di oltrepassare la sopracitata relazione univoca, ammettendo che l'impresa è un sistema aperto e che l'ambiente ne rappresenta un fattore, nel quale domina la più assoluta incertezza ed "è il frutto di una scelta rappresentata dal processo organizzativo dell'impresa" [10], al contempo egli dichiara apertamente, che ogni impresa è dotata di un sistema tecnico, nel quale si delineano i criteri di razionalità tecnica. Tale sistema avverte il bisogno di ampie condizioni di stabilità, prevedibilità e certezza.

[9] Moschera, 2000
[10] Thompson, 1965

Thompson, detiene numerosi meriti oltre a quello di essere stato un economista lungimirante, ha altresì ampliato la sfera dei concetti economici, introducendo i seguenti:

- Dominio dell'impresa: "combinazioni prodotti/tecnologie adottate, popolazione servita.."
- Task environnement: "porzione dell'ambiente rilevante per la fissazione degli obbiettivi da parte di un'impresa[11]"

Queste definizioni delineano una stretta dipendenza tra l'impresa e gli innumerevoli soggetti esterni, quali: fornitori, Clienti, Imprese Concorrenti e Autorità di Autoregolamentazione.

Il modello di Thompson mira ad affermare una concezione di ambiente, la quale avrà una funzione di collegamento tra il contesto esterno delle teorie contingenti e la visione dell'ambiente, al fine di creare un insieme di organizzazioni interagenti.

Un'altra definizione offre una visione concernente il modello nell'ambito della convenienza tra due forze presenti all'interno dell'impresa, spesso in contrasto tra di esse, quali: la stabilità richiesta dal sistema tecnico e la contrapposta situazione di continuo adattamento alle situazioni esterne.

Quest'ultimo è un fattore rilevante per l'impresa poiché essa tenta di avere una notevole flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni del mercato, mirando in ogni modo a sopravvivere.

Il nucleo tecnico è sottoposto a numerosi possibili mutamenti di carattere ambientale, dati dai fornitori o dai mercati di sbocco, per questa ragione lo si identifica come un ambiente chiuso. L'impresa per garantire la stabilità di quest'ultimo, mira alla creazione di vere e proprie aree, in cui si governano i rapporti di input e output, verificatesi tra nucleo tecnico e ambiente esterno, il quale è portatore di un numero considerevole di incertezze.

[11] V.Perrone

Alcuni rimedi attuabili, possono essere riconducibili allo stoccaggio di materie prime o dei prodotti finiti, i quali assorbono le variazioni esterne e azzerano le oscillazioni della domanda.

2.3 TEORIA DELLA DIPENDENZA DALLE RISORSE

La teoria della dipendenza dalle risorse nasce dalle menti brillanti degli economisti Pfeffer e Salancick nel 1978, anch'essi sono concordi con la visione dell'impresa come un sistema aperto.

Ogni impresa, per progredire e soprattutto sopravvivere, nutre il costante bisogno di interfacciarsi con l'ambiente esterno, il fattore principale è dato dal bisogno di approvvigionamento delle risorse, le quali non sono sempre di facile ricezione.

Secondo Pfeffer e Salancick, la dipendenza da parte dell'impresa focale ad organizzazioni esterne, si sviluppa in numerosi fattori chiave, quali:

- La rilevanza della risorsa si esplica nella sua indispensabilità nell'impresa focale[12]
- La grandezza relativa della risorsa, risiede nel costante utilizzo di un specifico input nel processo produttivo da parte dell'impresa focale, la conseguenza è quella dello sviluppo di una dipendenza per quel determinato fornitore.
- Il ridotto numero di produzione di prodotti da parte dell'impresa focale porterà a rivolgersi solo ad un determinata categoria di consumatori; invece, si dovrebbe puntare ad una diversificazione della produzione e ad ampliare il mercato a cui ci si rivolge.
- Misurazione del grado di controllo che l'impresa focale possiede specificatamente nella risorsa.
- La concentrazione del controllo sulla risorsa o della sua possibile sostituibilità con altre fonti

[12] il ruolo dell'impresa focale diventa determinante quanto maggiore è l'incertezza che caratterizza l'ambiente di riferimento della rete organizzativa

Le strategie, che può adottare l'impresa focale per superare la dipendenza dalle altre organizzazioni esterne, sono:

- Modificazione dei propri assetti proprietari, cosicché le relazioni si svolgano all'interno dell'impresa focale.
- Scelta di forme flessibili di coordinamento negoziale, quali: strategie di integrazione verticale o orizzontale.
- Attuazione delle strategie di diversificazione, una di esse potrebbe esser rappresentata dalla scelta di acquisire imprese non facenti parte del medesimo ambito dell'impresa focale, al fine di eliminare qualsiasi forma di concorrenza.

Le strategie qui sopra esplicate, se analizzate attentamente e singolarmente, possono celare lati positivi e negativi. Il lato positivo è rappresentato dal controllo assoluto dell'organizzazione da parte dell'impresa focale, al contrario il lato negativo si annida nell'adozione di tali strategie, le quali possono comportare un ridimensionamento sostanziale in merito alla rigidità della struttura operativa.

L'impresa, quindi, è più propensa all'adozione di forme di coordinamento interaziendale, le quali sono più flessibili, tra le più adottate:

- Joint ventures: "Accordo di collaborazione fra due o più imprese allo scopo di realizzare un progetto di investimento di grande impegno tecnico ed economico (costruzione di opere civili o di complessi industriali, sfruttamento di giacimenti minerari ecc.), o per realizzare determinate intese di natura commerciale o finanziaria"[13]
- Interlocking director[14]: la situazione avente come soggetti due imprese, ambedue condividono il medesimo consigliere di amministrazione.

La nomina può rivolgersi ad un rappresentante di un'impresa concorrente o ad un soggetto con cui si intercorrono rapporti.

[13] Treccani
[14] Direzione interconnessa, riferita alla politica dei membri di un CDA aziendale.

Tale meccanismo, implica numerose ripercussioni all'interno della Corporate Governance delle imprese, poichè mina la composizione dei board e della relativa funzione svolta.

2.4 LA TEORIA DEGLI STAKEHOLDER

La teoria degli stakeholder[15], è stata l'oggetto di numerosi scontri nel corso degli ultimi anni, e in parallelo si sono sviluppate due tesi.

La prima si identifica nella assoluta supremazia che detengono gli azionisti nei confronti degli altri soggetti interlocutori[16], anche dalla creazione di correlate giustificazioni in merito, quali:

- Gli azionisti recepiscono una remunerazione di carattere non definito
- Gli altri interlocutori percepiscono una remunerazione di tipo contrattualistico.
- Gli azionisti attuano con cadenza periodica investimenti specifici, il cui valore si esaurisce all'interno dell'impresa.

Quanto affermato, si può ricondurre al principio di massimizzazione del valore azionario, il quale però non ricomprende i fattori ambientali e sociali, divenuti di estrema rilevanza oggigiorno.

La teoria degli stakeholder si identifica nella collocazione dell'impresa, la si inserisce al centro di un insieme di rapporti sociali, in cui si deve essa è portavoce di numerosi soggetti (interlocutori o di soggetti portatori di interesse) e deve vagliare e portare in primo piano anche le loro aspettative.

Il valore assume una forma tridimensionale, che si sviluppa in:

- Dimensione economica
- Dimensione sociale, è il risultato della presenza dell'impresa nel territorio, si dovrà recepirne i bisogni e le esigenze.

[15] Azionisti
[16] Fornitori, clienti, finanziatori

- Grandezza ambientale, si riferisce all'impatto sul sistema ecologico, ogni azione che viene compiuta deve mirare a salvaguardare l'ambiente.

Il concetto di stakeholder può essere interpretato secondo varie tipologie di visioni create da R.K. Mitchell.

La prima visione proviene dagli economisti Freeman e Reed nel 1983, secondo i quali "uno stakeholder è un individuo o un gruppo che può influire nel raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione", [17] nelle quali si sottolineano che le relazioni tra l'impresa e uno stakeholder possono avere come oggetto un influenza univoca e/o reciproca.

In questa prima visione, considerando la sua totale e più completa ampiezza e genericità, è verosimile poter pensare di includere tutti i soggetti ruotanti nella sfera dell'impresa.

La seconda visione della teoria, anche denominata acronicamente "teoria ristretta", attua una chiara e netta distinzione tra stakeholder volontari ed involontari.[18]Gli stakeholder volontari si identificano in coloro i quali, hanno effettuato degli investimenti di tipo finanziario e/o umano all'interno dell'impresa, accorpandosi l'onere del rischio del non ottenimento di una gratifica che possa essere almeno pari a quanto da loro versato come contributo.

Coloro che volontariamente "investono" nell'impresa, "sono individuabili in soggetti portatori di capitale di rischio e/o di debito, dai fornitori, dai dipendenti, dai clienti"[19]

Gli investitori involontari sono quei soggetti facenti parte della categoria di coloro i quali, si espongono in modo inconsapevole ad un rischio indeterminato. A tali investitori è assoggettabile l'utilità creatasi dall'attività economica dell'impresa.

[17] Freeman e Reed, 1983
[18] Clarkson, 1995
[19] Zattoni, 2004

L'obiettivo principale insito in tutti gli stakeholder è quello di veder esaudite e soddisfatte le proprie attese e/o aspettative, bisogna ragionare in un'ottica razionale e di equità assoluta per tale attribuzione.

Mitchell, ha elaborato un modello in grado di "riconoscere la precedenza", il quale si fonda su tre attributi":

- Capacità di ottenere ciò di cui si nutre il desiderio, il quale si può basare su risorse fisiche, materiali, o simboliche.
- Legittimità, si identifica nella "percezione generalizzata o una premessa secondo le cui azioni di una entità sono desiderabili, proprie o appropriate all'interno di un sistema sociale di norme, valori, credenze e definizioni",[20]si ha una visione equivalente al bene sociale desiderabile.
- Analizzare con urgenza l'aspetto dinamico della relazione tra manager e stakeholder, tale definizione si riconduce a due condizioni:

La sensibilità del stakeholder ai possibili ritardi riguardanti l'espletamento, da parte del manager delle sue aspettative.
La figura rappresenta un quadro delineato della situazione degli stakeholder, il management dovrà interfacciarsi.
Ogni cerchio rappresenta l'insieme degli stakeholder, ognuno di essi gode di un attribuito specifico, la sovrapposizione dei cerchi ha come conseguenza la creazione di nuove aree, che si diversificano tra di essi, considerando in alcuni casi gli stakeholder aventi un solo attribuito, ed in altri casi gli stakeholder aventi due attributi, l'ultima figura rappresenta gli stakeholder aventi l'insieme di tutti gli attribuiti considerati da Mitchell.

[20] Suchman, 1995

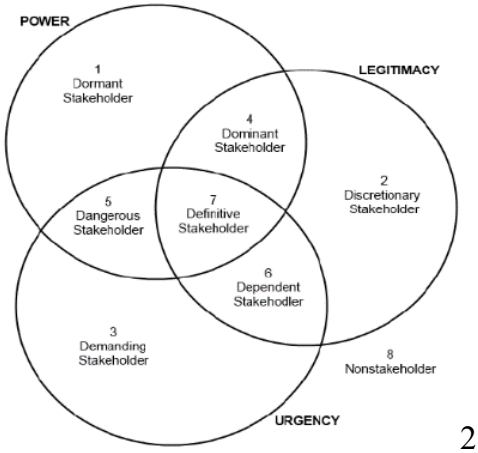

[21]

La divisione in aree si articola, secondo i seguenti parametri:

- L'area 1 delimita la categoria degli stakeholder "dormienti", coloro che godono della facoltà di affermare il loro potere e/o la propria volontà, ma all'esterno non vengono considerati legittimi ed altresì con eventuali aspettative urgenti, cosicché per il management non vengono considerati "minacciosi".
- L'area 2 delimita gli stakeholder detentori dell'attributo di legittimità, essi non detengono nessun potere e non possono far valere alcuna aspettativa urgente
- L'area 3 delimita gli stakeholder impegnativi.

Gli stakeholder con aspettative, rappresentano il risultato dell'insieme di più interlocutori aventi 2 attributi, la loro rilevanza passa ad un grado moderato, nel caso in cui esprimano eventuali interessi, l'impresa non dovrà tralasciarli.

Questa categoria di stakeholder si suddivide al suo interno in varie classi:

- Stakeholder dominanti, esprimono la loro volontà mediante la libera formulazione di aspettative legittime.
  Essi sono detentori degli attributi di legittimità e di controllo, ragion per cui comunicano con l'impresa tramite la loro presenza nel CDA della medesima.

[21] Mitchell, Teoria della dipendenza dalle risorse, Google Immagini

- Stakeholder pericolosi, coloro i quali sono in possesso meramente dell'attributo del potere, (lo esercitano in maniera coercitiva), in assenza dell'attribuito di legittimità presentano aspettative urgenti, mediante l'utilizzo sistematico di scioperi o sabotaggi.
  Il management è spettabile del compito dell'individuazione di tali soggetti e di compiere un'azione deterrente al fine di limitare e limare la loro insidia.
- Stakeholder, i quali esigono l'appoggio di altri stakeholder per poter far valere le loro aspettative urgenti, ed esprimere la loro volontà.

L'ultima categoria si incarna negli stakeholder definitivi, i quali possiedono nei confronti dell'impresa il più alto grado di rilevanza, godendo degli attributi di potere e di esporre eventuali aspettative legittime.

Ambedue gli attributi detengono il massimo grado di precedenza nell'adozione da parte del manager, se combinati con l'attributo di urgenza.

CAPITOLO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: GENERALITA'

3.1 Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, il cui acronimo è "CDA", è "l'organo collegiale formato da persone fisiche a cui è affidata la gestione di una società per azioni e di altri tipi di società che sfruttano lo stesso modello dirigenziale."[22]

Nella lingua italiana si è soliti citarlo come Consiglio di Amministrazione o con "CDA", essendo una popolazione che tende ad essere sempre più internazionale e globalizzata, è corretto citare anche le altre denominazioni nelle lingue straniere, la più riconosciuta è "board" in lingua anglosassone.

Il principale obiettivo del Consiglio di Amministrazione, (il quale si identifica nell'organo esecutivo della società), è ottemperare al compito di realizzazione le decisioni prese durante l'assemblea, antecedentemente deliberate

Il "CDA" [23]ha un ruolo fondamentale per quanto concerne la Corporate Governance, derivante dal gravare della responsabilità in merito all'approvazione delle strategie organizzative.

Il nono principio dell'art.3 dell'ultima edizione del codice di Corporate Governance, inquadra le attività compiute dall'organo di amministrazione , in particolar modo esso definisce le regole e le procedure relative al funzionamento, al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare.

L'undicesimo principio dell'art.3 del codice, incardina in uno degli obiettivi dell'organo di amministrazione, il raggiungimento di una

[22] www.societaria.it
[23] Consiglio di amministrazione

proporzionata ripartizione interna delle funzioni ed al contempo, istituisce comitati consiliari aventi funzioni istruttorie, propositive e consultive.

L'undicesima raccomandazione dell'art.3 del codice, afferma che il "CDA" adotta un regolamento riguardante le regole di funzionamento del medesimo organo e dei suoi comitati, includendone le modalità di verbalizzazione delle riunioni.

Tali procedure delimitano le scadenze per l'invio preventivo dell'informativa , inoltre disciplinano le modalità di tutela riguardanti la privacy dei dati ed altresì delle informazioni che vengono fornite.

L'organo di amministrazione si occupa di delineare i compiti facenti capo ai comitati , determinandone la composizione, i componenti dovranno aver maturato una considerevole competenza ed esperienza.
Tutti i comitati sono coordinati da un presidente, il quale ha il compito di informare alla prima riunione, l'organo di amministrazione in merito alle attività svolte.

Il codice definisce l'attribuzione delle funzioni in capo ai comitati , le quali possono essere accorpate anche in capo ad uno solo di essi, a condizione di fornirne una opportuna informativa relativamente ai compiti, e altresì di ottemperare al rispetto delle raccomandazioni delineate dal codice.

Il "CDA", è strutturato nel classico inquadramento basato su scala apicale, nella posizione avente il grado più elevato di apicalità, [24]si trova il Presidente, colui il quale detiene l'onere e la responsabilità di guidare tale Consiglio.

L'ordinamento italiano incardina nell'art.2383 del codice civile, la definizione riguardante la sfera degli amministratori, disciplina "la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449,2450,2364, 2409.[25]

[24] posizione di gerarchia
[25] www.brocardi.it

Nell'ipotesi dell'amministratore Collegiale, la sua figura non rappresenta un elemento essenziale nell'atto costitutivo, poiché essi possono essere determinati in numero minimo e/o massimo.

L'obiettivo principale dell'organo di amministrazione è insito nel configurarsi in una "linea guida" per la Società, al fine di perseguirne il successo sostenibile, inoltre esso definisce le strategie della Società e del relativo gruppo a cui ne fa capo.

L'organo di amministrazione ha il compito di definire il sistema di Governo Societario, nell'ottica di perseguirne la massima funzionalità a giovamento dell'attività dell'impresa e delle sue strategie, inoltre riveste il ruolo di organo delegato alla promozione di un dialogo efficiente con gli azionisti e con gli stakeholder aventi posizioni più rilevanti.

L'organo di amministrazione nella sua complessità, svolge numerose mansioni quali:

- esaminare e approvare il piano industriale della Società e del relativo gruppo a cui essa ne fa capo, mediante l'accurata analisi delle tematiche poste nell'arco temporale di lungo termine, l'analisi compiuta può essere coadiuvata e supportata da un comitato specifico, in cui l'organo di amministrazione ha il compito di determinarne la composizione e le funzioni
- definire il sistema di governo societario della società e della relativa struttura del gruppo ad essa facente capo, con l'obiettivo di valutarne l'adeguatezza relativamente agli assetti: (organizzativo, amministrativo e contabile) della Società e delle relative controllate
- monitorare con cadenza periodica la corretta attuazione del piano industriale e svolgere un'azione di tipo valutativo relativamente all'andamento della gestione, analizzando periodicamente i risultati conseguiti.
- definire il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della società

CAPITOLO IV

FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO IL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

In questo Capitolo, si descrivono le figure cruciali dell'organigramma del "CDA", riguardanti le figure cardini del Presidente e dei relativi Amministratori, esplicando i relativi obblighi e doveri, guidandosi mediante l'utilizzo e la citazione delle norme del codice civile e del codice di Corporate Governance.

4.1 IL PRESIDENTE

All'art. 2381 del codice civile si delinea la figura del presidente e dei suoi relativi compiti, configurandosi e scindendosi in due attività distinte. La prima di bilanciamento nei confronti del potere di gestione degli amministratori esecutivi. La seconda concerne l'ambito del piano istituzionale, collegando il Presidente alla figura insignita , la quale ha lo scopo del raggiungimento un eccellente funzionamento dell'organo amministrativo.

Al Presidente vengono attribuiti numerosi compiti, quali:

- Convocazione del consiglio di amministrazione nelle riunioni consiliari, tale compito ha come conseguenza una possibile forma di subordinazione e ridimensionamento, avente come destinatario l'amministratore delegato in merito alle direttive o alle decisioni del consiglio
- Fissazione dell'ordine del giorno
- Coordinamento dei lavori
- Informativa adeguata sulle materie iscritte nell'ordine del giorno ai consiglieri
- Prevalenza del voto del presidente, nell'ipotesi di parità di voti nelle deliberazioni consiliari

Tali compiti sono attribuiti normativamente al Presidente, pertanto il "CDA" non potrà esercitare alcun potere di direttiva relativamente a tale circostanza.

Il Presidente, è il soggetto deputato alla convocazione dell'Assemblea, ed è insignito della carica di legale rappresentante della società.

I Criteri applicativi del codice di Autodisciplina delle Società quotate, disciplinano il ruolo del presidente del "CDA", indicandolo come la persona deputata a rendere nota la relativa documentazione coordinata all'ordine del giorno (ammettendo un adeguato anticipo), agli amministratori o ai Sindaci della Società.

Il Consiglio si occupa di redigere la relazione sul governo societario, indicando il corretto rispetto dei cardini di tempestività e completezza in merito all'informativa pre- consiliare, focalizzandosi minuziosamente sulla congruità della tempistica dell'avviso relativo all'invio della documentazione.

Gli articoli n.3 e 4 della nuova versione del Codice di Corporate Governance del 2020, disciplinano il ruolo del presidente e la relativa nomina degli amministratori.

Le Raccomandazioni n.13 e 14 del codice di Corporate Governance del 2020, si occupano di disciplinare la figura del Lead Indipendent Director.

L'organo di amministrazione può procedere alla nomina di un amministratore indipendente, quando il Presidente del "CDA" rientra nella figura del chief executive officer o se la carica di Presidente è ricoperta dalla persona che controlla la società.
Il lead Indipendent Director si incardina in una figura di riferimento e coordinamento concernente le istanze e i contributi degli amministratori non esecutivi e degli amministratori Indipendenti, svolgendo una funzione coordinativa nelle riunioni degli amministratori Indipendenti.

La figura del Lead Indipendent Director[26], è deputata alla proficua collaborazione con il consiglio di amministrazione, al fine di assicurarsi che a tutti gli amministratori giungano avvisi e informazioni rapide e complete.

Uno studio afferma che la cumulazione di ruoli e posizioni facenti capo ad un unico soggetto, (quale la veste del presidente), non debba ritenersi vietata, tuttavia spetterà al consiglio di amministrazione puntualizzare e precisare le motivazioni, aventi ad oggetto la scelta organizzativa adottata, all'interno della relazione sul governo societario.

L'ingente novità delle Disposizioni sul Governo Societario, è insita nelle Linee Applicative, disciplinano che la figura del presidente non possa rientrare all'interno dei membri del Comitato Esecutivo.

La deroga a tale disposizione è ammessa al verificarsi della casistica in cui esso si renda utile ad assicurare un efficace piano informativo, in merito alla funzione di supervisione strategica e quella gestoria, in questo caso il Presidente può essere ammesso anche senza diritto di voto.

4.2 IL SEGRETARIO

La figura rappresentante il segretario del consiglio di amministrazione risulta essere complessa, in merito alla sua definizione e possibile configurazione.

Nel passato, tale figura era strettamente legata alla correlazione con i compiti amministrativi , la sua principale funzione verteva sulla seguenti operazioni:

- verbalizzazione delle riunioni consiliari
- programmazione degli eventi societari
- gestione di una serie di compiti organizzativi.

[26] Capo amministratore indipendente

Il Segretario è stato per molto tempo correlato come un soggetto centrale all'interno del senior management, poiché ha sempre svolto un ruolo avente un contatto ravvicinato con i membri del consiglio di amministrazione, i CEO e i direttori esecutivi, focalizzandosi principalmente nella supervisione della comunicazione.

Il suo ruolo, lo porta ad interfacciarsi sia con la società (in cui riveste la veste di soggetto deputato a conservare le informazioni più sensibili) , al contempo è una figura di riferimento per la componentistica riguardante i dipendenti.

Ad oggi, la figura del Segretario risulta predominante nel campo della governance aziendale, nella quale svolge mansioni legate al supporto, al fine dello svolgimento dei lavori consiliari, inoltre in merito alla sua figura si sono innalzate notevolmente le aspettative a suo carico, viene pretesa la completa conoscenza e preparazione nel settore giuridico ed economico.

Le caratteristiche fondamentali e ricercate in tale figura si delineano , nell'estrema duttilità, efficienza, nel possesso e nella padronanza delle doti comunicative, non per ultimo un requisito cardine è insito nel possesso di un'ampia capacità di problem solving, anzitutto nelle situazioni ad elevata pressione.

In Italia, all'interno del quadro normativo non sono presenti disposizioni disciplinanti la materia della nomina, poteri e doveri del segretario del CDA. La versione datata 2020 del codice di Corporate Governance , si occupa di disciplinare nella Raccomandazione n.18 , la figura del Segretario , questa risulta essere una conferma del ruolo chiave rivestito nella moderna governance societaria.

4.3 CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

La figura del Chief Executive Officer è riconducibile al soggetto responsabile della gestione nell'organigramma dell'impresa

Il Chief Executive Officer si occupa di curare, identificare, e creare un sistema adeguato ed efficace riguardante i rischi aziendali, annettendolo ad un efficiente sistema di controllo interno, non tralasciando le attività poste in essere dalla Società e dalle eventuali società controllate, coloro le quali vengono sottoposte con cadenza periodica al controllo da parte dell'organo di amministrazione.

Il "CEO" ha il dovere di informare prontamente il Comitato di Controllo e Rischi, relativamente alla creazione o notizia di interferenze e criticità all'interno dello svolgimento dell'attività, affinché il Comitato possa agire mediante iniziative opportune e mirate alla cessazione o risoluzione di tali problematiche.

L'organo di amministrazione ha un ruolo strategico nella definizione di una proposta, posta in essere in primis dal Presidente, coadiuvandosi con il Chief Executive Officer, nella cui ci si riferisce alla relazione sul governo societario, con lo scopo di creare una politica indirizzata alla gestione del dialogo con gli azionisti, inoltre tale Organo affida al "CEO" ,la realizzazione delle linee di indirizzo .
L'organo di amministrazione affida al Comitato Nomine, la predisposizione, l'aggiornamento di un eventuale piano per la successione del chief executive officer e degli altri amministratori Esecutivi.

Il "CEO", può delegare all'internal audit, lo svolgimento di verifiche su determinate aree operative, in merito al rispetto delle procedure interne riguardanti le operazioni aziendali, ottemperando a fornire tempestiva comunicazione al Presidente dell'Organo di amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi.

4.4 GLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori ricoprono anch'essi un ruolo di apicalità, ricoprendo la posizione inferiore al Presidente.

L'art. 2383 del codice civile si occupa di disciplinare la loro nomina e le eventuali situazioni di revoca.

La nomina degli amministratori è un compito che viene affidato all'Assemblea, ad eccezione della carica dei primi amministratori (la loro nomina è insita nell'atto costitutivo).
La durata della nomina degli amministratori si assesta nel non superamento del termine di tre esercizi (3 annualità).
La scadenza del loro mandato si attesta alla data dell'assemblea, la quale avrà come oggetto del giorno, l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio nel quale era vigente la loro carica.
Gli amministratori nel loro status beneficiano del "principio" di rieleggibilità, in tale ambito si ammettono alcune eccezioni di disposizione statutarie, le quali possono essere revocate dall'Assemblea in qualsiasi momento, considerando in qualunque caso il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, nell'ipotesi in cui la revoca avvenga, senza giusta causa.

La notizia della nomina degli amministratori, provoca come effetto diretto, la richiesta da parte degli amministratori di richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese, entro il termine decadenziale di trenta giorni, come disciplinato dall'art. 2383 del codice civile .

L'iscrizione al "R.I." [27]gode di natura dichiarativa, al fine di tutelare gli amministratori da eventuali cause di opponibilità emesse dai terzi.

L'iscrizione nel Registro delle Imprese prevede in modo obbligatorio, l'obbligo di divulgare per ogni singolo amministratore, le seguenti informazioni:

[27] Registro delle Imprese

- cognome e nome
- luogo e la data di nascita
- il domicilio e la cittadinanza
- a coloro a cui viene affidata la rappresentanza della società, puntualizzando e specificando se si tratta di rappresentanza disgiunta o congiunta

Nell'ipotesi in cui si verifichino delle cause di nullità o di annullabilità aventi ad oggetto la nomina degli amministratori, i medesimi i quali detengono la rappresentanza della società , tali due fattispecie non godono dell'opponibilità nei confronti dei terzi, dopo aver proceduto all'adempimento della pubblicità

l'unica deroga è ammessa qualora la società corredi delle prove, in cui dichiara la conoscenza da parte dei terzi.

4.5 CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L'Art. 2385 del codice civile, disciplina l'eventuale casistica verificabile, nel momento in cui l'amministratore decida di rinunciare al suo ufficio e al relativo incarico, in tale ipotesi la decisione di rinuncia gode di effetto immediato e l'amministratore, è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, mediante informativa scritta, recante mezzo di prova.

Nel caso in cui la decisione di rinuncia non abbia effetto immediato, sarà efficace quando la maggioranza del Consiglio, si sarà ricostituita e successivamente all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio può essere influenzata da numerosi fattori e casistiche, quindi si delega al collegio sindacale l'onere e la responsabilità di ottemperare all'iscrizione della cessazione entro trenta giorni nel Registro delle Imprese.

Il caso tradizionale di cessazione degli amministratori, ha come oggetto la scadenza del loro mandato, l'inizio della loro cessazione ha effetto, dal momento in cui si ricostituisce il consiglio di amministrazione.

4.6 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L’art. 2386 del codice civile disciplina la casistica della sostituzione degli amministratori.

La sostituzione degli amministratori può avvenire durante il corso del regolare esercizio, quando si verificano degli eventi che comportano delle mancanze di uno o più Amministratori, i quali vengono prontamente sostituiti da altri amministratori, mediante deliberazione conseguita dalla maggioranza del collegio sindacale, purché quest’ultima sia composta da amministratori nominati e deputati dall’assemblea, i quali resteranno in carica finché non si costituirà l’assemblea successiva.

Nell’ipotesi in cui dovesse venir meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, coloro che sono ancora in carica devono obbligatoriamente convocare l'Assemblea , con l’obiettivo che essa provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti.

Lo statuto, ha anch’esso un ruolo predominante , dispone che successivamente alla cessazione degli amministratori, si abbia come diretta conseguenza la decadenza dell’intero Consiglio, in tale situazione si deve procedere alla convocazione degli amministratori in carica, con carattere d’urgenza per indire l’Assemblea avente ad oggetto la composizione del nuovo Consiglio.

Nell’ipotesi in cui cessi l'amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale avrà il compito di convocare l’Assemblea con carattere d’urgenza , poiché si deve procedere tempestivamente alla nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio.
Al collegio sindacale, in questo arco temporale “vacante” dell’assemblea, viene affidato il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

4.7 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'art. 2389 del codice civile disciplina i compensi direttamente spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, i quali vengono stabiliti durante la sottoscrizione dell'atto di nomina o direttamente dall'Assemblea.

I compensi possono essere composti e influenzati, in maniera più o meno prevalente dalle partecipazioni agli utili ed altresì dall'attribuzione del diritto di beneficiare e sottoscrivere azioni di futura emissione , tali godono di un prezzo già predeterminato.

Analizzando approfonditamente la remunerazione degli amministratori, si denota che la decisione finale in merito alla sua quantificazione, spetta al Consiglio di amministrazione, esso antecedentemente alla decisione finale, si basa sull'emissione del parere fornitogli del Collegio Sindacale.
Nei casi previsti su base statutaria, l'Assemblea ha l'onere di determinare un importo complessivo relativamente alla remunerazione di tutti gli amministratori. La remunerazione si riferisce agli amministratori, coloro i quali sono insigniti di determinati cariche conformi allo statuto.

4.8 INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'art. 2391 del codice civile disciplina gli interessi degli amministratori, in particolar modo si evince dalla lettura dell'articolo che, il singolo amministratore ha l'onere di informare gli altri amministratori ed il Collegio Sindacale, in relazione alla creazione di qualsiasi tipologia di insorgenza di interesse, tale può essere realizzato in nome e per conto proprio o può configurarsi in un interesse effettuato per conto di terzi.

Si evince che l' interesse dell'amministratore si produca quando dal compimento di una certa operazione, tale soggetto per conto proprio

o di terzi , ne possa ricavare una utilità di natura patrimoniale
o di altra tipologia.

L'insorgenza di un interesse, può provocare la realizzazione di una specifica operazione nella società, la quale dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- la natura
- i termini
- l'origine
- la portata

Dopo aver analizzato attentamente il caso, il consiglio di amministrazione può deliberare in merito al compimento dell'operazione, tuttavia dovrà specificarne adeguatamente le motivazioni di convenienza di cui godrà la società.

Nell'ipotesi in cui l'interesse abbia come destinatario l'amministratore delegato, egli deve oltremodo astenersi dal compiere la seguente operazione, al contrario se si tratta di amministratore unico, egli dovrà darne notizia durante la prima assemblea utile.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione o dall'eventuale omissione, risponderà altresì dei danni derivanti dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

4.9 RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

All'art. 2392 del codice civile è rubricata la disciplina della responsabilità della società, in cui gli amministratori detengono un ruolo predominante, poiché hanno l'obbligo di adempiere ai doveri, dettati dall'ordinamento e dallo statuto.

Gli amministratori devono ottemperare ai doveri richiesti , mediante l'uso della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico o eseguendoli mediante la fruizione delle competenze acquisite.

Gli amministratori vengono definiti come “responsabili solidalmente nei confronti della società” dall’art. 2381 del codice civile, in merito all’eventualità per cui, uno di essi possa arrecare danni, i quali derivano dall'inosservanza dei doveri, prosegue l’art. 2381 Codice civile c.3 con “gli amministratori sono responsabili solidamente, se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.”

La responsabilità a carico degli amministratori, non deriva dagli atti o dalle omissioni degli essi, tuttavia non si estende al singolo amministratore, il quale essendo immune da colpa, abbia proceduto alla annotazione del suo dissenso senza ritardo all’interno del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, esso deve inoltre aver ottemperato a fornire immediata notizia, in forma scritta al Presidente del Collegio Sindacale.

4.10 IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio di Sorveglianza e la sua relativa ampiezza, sono disciplinati dagli art. 2409 del codice civile commi duodecies e terdecies.

La composizione interna del Consiglio di Sorveglianza, si snoda in un numero definito di soggetti che lo costituiscono, tali si designano in soggetti soci, tuttavia sono ammessi anche i non soci, computati in una quantificazione non inferiore a tre, attuando una deroga per i primi componenti, coloro i quali vengono nominati nell'atto costitutivo, non derogando a quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450 codice civile

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per la durata di tre esercizi e decadono alla fissazione della data dell’assemblea successiva prevista dall'articolo 2364-bis.
La cessazione diverrà effettiva alla ricostituzione del Consiglio.

I soggetti costituenti il Consiglio di Sorveglianza, godono della rieleggibilità, eccetto ulteriori disposizioni statutarie.

Essi possono essere revocati in qualunque momento, è necessaria una deliberazione pervenuta dalla maggioranza indicata nell'art. 2393 del codice civile c.4., il soggetto può avvalersi del risarcimento del danno, qualora la revoca sia avvenuta in assenza di giusta causa.

Si dispone che almeno un componente effettivo del Consiglio di Sorveglianza, debba essere scelto nella rosa dei revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza compete all'Assemblea, la quale antecedentemente indica il numero massimo di componenti, i quali sono stabiliti nello statuto. L'elezione del presidente del Consiglio di Sorveglianza è riservata all'Assemblea.

Lo statuto può condizionare l'assunzione della carica di amministratore, qualora il soggetto sia sprovvisto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Al verificarsi dell'ipotesi per cui, nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla loro immediata sostituzione.

È severamente vietato concorrere all'elezione per la carica dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, a coloro i quali rientrano nei casi previsti dall'art. 2382 del codice civile:

- i componenti del Consiglio di Gestione
- coloro legati alla società o alle società da questa controllate, o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza.

Nell'ipotesi dell'elezione di tali soggetti, si avrà una conseguenza diretta nell'immediata decadenza dall'ufficio, inoltre le disposizioni statutarie possono prevedere ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità.

I compiti del Consiglio di Sorveglianza, si delineano nei seguenti punti:

- Nomina e Revoca dei componenti del Consiglio di Gestione, accorpandosi l'onere di determinare il loro compenso, eccetto che la competenza sia attribuita all'Assemblea secondo disposizioni statutarie
- Approvazione del bilancio di esercizio ed esercitazione delle funzioni facenti riferimento all'art. 2403 del codice civile c.1.
- Il Consiglio promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione
- Ha il compito di riferire per iscritto con cadenza annuale all'Assemblea in merito all'attività di vigilanza svolta.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza hanno l'obbligo di adempiere ai loro doveri, secondo la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Essi sono responsabili solidalmente nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione, in merito ai fatti o alle omissioni, si analizza se il danno si sarebbe prodotto se tali avessero vigilato in conformità agli obblighi derivanti dalla loro carica.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

4.11 COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il comitato di Controllo e Rischi fonda la sua esistenza, espletando funzioni di tipo propositivo e consultivo, ottemperando al compito di supportare le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione, riferite al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, annettendo altresì quelle relative all'approvazione delle relazioni periodiche.

Il comitato è costituito al suo interno, da tre amministratori non esecutivi, i quali in maggioranza risultano essere indipendenti.

Almeno un componente del Comitato, è in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza nel settore contabile, finanziario o di gestione dei rischi.

Le competenze del Comitato si focalizzano e riguardano l'ambito settoriale della società, puntando a svolgere un'attività di supporto al consiglio di amministrazione , concernente la valutazione e la gestione dei rischi, altresì esplica un ruolo predominante nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno.

Il Comitato esprime liberamente pareri, aventi ad oggetto il processo di identificazione dei rischi aziendali.
Tali pareri possono essere espressi su richiesta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Ulteriori competenze, si delineano in:

- Attività di valutazione, successiva ad accordi con il Preposto, relativi alla redazione dei documenti contabili, con lo scopo di valutare l'utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità, per redigere la relazione finanziaria annuale e semestrale.
- Attività di controllo relativa al contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario

4.12 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il comitato per la remunerazione , si occupa di stabilire le retribuzioni riguardanti gli amministratori ed altresì la retribuzione dell'amministratore delegato, basandosi sulle pratiche di remunerazione nei settori di riferimento o in società dimensionalmente analoghe, al fine di raggiungere un auspicabile allineamento concernente le retribuzioni e la creazione di un numero sempre più elevato di opportunità nel medio-lungo periodo , con lo scopo di attrarre figure altamente competenti e professionali.

Il comitato per le remunerazione è presieduto da un amministratore indipendente, si compone al suo interno di Amministratori non esecutivi, (in maggioranza indipendenti).

Si evince leggendo la ventiseiesima raccomandazione del codice che, nell'organigramma del Comitato ci debba essere almeno un componente avente un opportuna conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, tali conoscenze dovranno essere sottoposte ad una accurata valutazione in sede di nomina, da parte del consiglio di amministrazione.

Il comitato non è un organo autonomo , è dipendente dal consiglio di amministrazione, il quale elabora una politica in tema remunerativo mediante un procedura trasparente. Svolge un'azione valutativa avente cadenza periodica circa l'adeguatezza e la coerenza della politica di remunerazione riguardante gli amministratori.

Il Comitato Remunerazione incanala la sua attività, nello svolgimento di funzioni di tipo propositivo e consultivo, nei confronti del consiglio di amministrazione, operando in materia di politica per la remunerazione, sottoponendo l'approvazione del documento concernente la relazione sulla politica remunerativa ,degli amministratori esecutivi e dei dirigenti aventi responsabilità strategiche

4.13 COMITATO PER LE NOMINE

La sedicesima raccomandazione dell'art.3 del codice, disciplina che l'organo di amministrazione istituisce al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, in materia di nomine, si tratta quindi di un comitato avente una stretta dipendenza con il "CDA".

Il comitato svolge attività legate alla formulazione di pareri, all'interno dei grandi gruppi emette pareri riguardanti la dimensione e la composizione del "CDA".

Il comitato nomine gode di poteri di tipo istruttorio-consultivo, la sua "presenza" non è regolamento dal codice civile e quindi al contempo non è obbligatoria, ne fanno eccezioni i gruppi bancari di grandi dimensioni, per i quali è invece obbligatoria l'istituzione di tale comitato.

La composizione interna è formata da tre amministratori non esecutivi, i quali si delineano in Amministratori Indipendenti.

Il punto focale di forza di tale Comitato è riconducibile alla suo organigramma, formato da soggetti aventi un'eccellente conoscenza e un'adeguata esperienza, nei settori di contabilità e in materia finanziaria.

Il Comitato ha il compito di svolgere attività valutative concernenti l'adeguatezza, la coerenza e l'effettiva applicazione della politica societaria, mirando alla formulazione di nuove proposte al Consiglio.

Ha un ruolo centrale nell'attività di coadiuvazione riguardante l'espletamento dell'attività di autovalutazione, poiché gode della possibilità di poter influenzare tramite i suoi orientamenti la composizione quantitativa e qualitativa dei componenti del Consiglio.

In un' ottica lungimirante e futura, tale Comitato si occuperà di attuare azioni propositive, relative alla creazione di un piano di successione avente ad oggetto l'amministratore Delegato e gli amministratori esecutivi , tale piano avrà come destinatario il Consiglio.

Il comitato nomine inoltre ha il compito di coadiuvare il "CDA", nel compiere l'attività di autovalutazione e di definizione della miglior composizione del "cda" medesimo e dei suoi relativi comitati.

4.14 CONSIGLIO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

Il Comitato per il Controllo della Gestione, si costituisce secondo le linee guida del Consiglio di amministrazione, il quale ha l'onere di determinare il numero e la correlata nomina dei componenti del comitato medesimo, eccetto diverse disposizioni statutarie.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il numero dei componenti del comitato non può essere quantificato in misura inferiore ad un numero di tre.

La composizione interna del comitato si basa sulla scelta di amministratori, i quali obbligatoriamente devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza disciplinati dall'art. 2409 del codice civile.

Si disciplina che uno dei componenti del comitato debba essere scelto nella rosa dei revisori legali, i quali devono essere iscritti nell'apposito registro.

E' severamente vietato che i componenti siano stati in passato membri del Comitato Esecutivo, essi non devono occuparsi e svolgere (nemmeno di mero fatto)funzioni riconducibili alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano.

Nella casistica in cui si verificano situazioni quali:

- Morte
- Rinuncia
- Revoca o decadenza

Tali situazioni devono essere riconducibili ad un componente del comitato per il controllo medesimo, in tali casi è compito del consiglio di amministrazione provvedere tempestivamente alla sostituzione del componente.

La scelta del nuovo componente sarà riservata dapprima agli altri Amministratori presenti , i quali devono essere in possesso dei requisiti richiesti.

Nell'ipotesi in cui questo non fosse possibile, si verterà sulla scelta tempestiva di un soggetto in possesso dei requisiti richiesti, come viene disciplinato dall'art. 2386 del codice civile.

CONCLUSIONI

Nel corso di questo elaborato, si è voluto richiamare l'attenzione in merito al funzionamento e alla composizione del consiglio d'amministrazione, nel codice di Corporate Governance nella borsa italiana.

Si constata che **l'art. 3** della nuova versione del codice di Corporate Governance del 2020, disciplina in particolare il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione.
Analizzando tale articolo si evince la centralità della figura del presidente e la sua stretta correlazione con gli altri soggetti, con i quali si rapporta e confronta in ambiti riguardanti tematiche specifiche, per esempio in merito alla completezza dell'informativa pre-consiliare delle riunioni, in modo tale che gli amministratori siano in possesso di tutte le informazioni necessarie per svolgere il loro ruolo.

Si denota che l'**art.4** della nuova versione del codice di Corporate Governance, è rubricato "Nomina degli amministratori", secondo il dodicesimo principio, il processo di nomina e di successione degli amministratori viene affidato al comitato nomine istituto dal medesimo consiglio di amministrazione, il quale deve sovraintendere riguardo alla trasparenza del processo medesimo, e puntare alla creazione della miglior composizione del Consiglio basandosi sui principi dell'articolo 2.

La **ventunesima raccomandazione** mette in evidenza, la rilevanza dell'autovalutazione del consiglio di amministrazione, la quale ha cadenza triennale e viene associata al rinnovo del consiglio.

L'autovalutazione si riferisce alla composizione, alla dimensione e al corretto funzionamento dell'organo di amministrazione e dei relativi comitati.

In conclusione, l'auspicio è che il codice di Corporate Governance, venga volontariamente adottato da un numero sempre maggiore di società quotate nel mercato telematico azionario , in modo da favorire e diffondere una prassi di governo aziendale condivisa e allineata ai migliori principi di riferimento applicabili .

BIBLIOGRAFIA- SITOGRAFIA

www.borsaitaliana.it

www.bankpedia.org

www.brocardi.it

Codice di Corporate Governance, edizione 2020

www.ipsoa.it Codice di corporate governance: il ruolo dell'organo di amministrazione tra sostenibilità e gestione dei rischi, A. Bonelli, 2021

M. Ossorio, La dimensione relazionale della corporate governance, Giappichelli ,Torino,2011, p.115

S. Sciarelli , Economia e gestione delle imprese , Cedam , Padova, 1977

www.societaria.it

www.nuovodirittodellasocietà.it

www.treccani.it Dizionario di economia e finanza, 2012